



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DATA: 08/05/2020	Oggetto: Programmazione Triennale fabbisogno personale 2020/2022
---------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 16.00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio	X	

Partecipa la Segretaria Dott.ssa Minei Valentina

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che così dispone:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

DATO ATTO che, in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane, finalizzandoli anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" di cui al D.M. 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico - finanziari del Comune di Opi;

VISTI i [commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

VISTO l'[art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

VISTO l'[art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), in particolare il comma 3, secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo [art. 14-bis](#) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

VISTO l'[art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#) e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni, consentendo, tenuto conto di quanto previsto dal citato [art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), di procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'[art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019](#);

VISTO l'[art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014](#) secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che si può procedere alle assunzioni soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;

VISTO l'[art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei

comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il comma 2 del predetto [art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019](#), come modificato dal [comma 853, art. 1, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160](#), che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'[art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

VISTO il D.M. 17.03.2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato nella G. U. del 27 aprile 2020, n. 108, finalizzato a individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

RILEVATO che il decreto sopra citato provvede alle seguenti definizioni:

a) *spesa del personale*: impegni di competenza per spesa complessiva di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) *entrate correnti*: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

RICHIAMATI specificamente gli artt. 4, 5 e 6 del sopra citato decreto ministeriale, che disciplinano, rispettivamente, l'individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale (Tabella 1), le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, in sede di prima applicazione del decreto (anni 2020 - 2024), l'individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

RILEVATO che il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale, è pari a 11,46 % inferiore rispetto al valore soglia definito per la fascia demografica dei comuni cui appartiene Opi (fascia demografica "A", con meno di mille abitanti,

valore soglia 29,50%), circostanza che consente all'ente di procedere ad assunzioni nei limiti indicati dallo stesso decreto (artt. 4 e ss.);

RILEVATO altresì che per l'anno 2020 trova applicazione nei confronti del Comune di Opi l'art. 4, comma 2, del più volte citato D.M. 17.03.2020, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2 (secondo l'art. 4, comma 2 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica");

PRECISATO, ai sensi delle disposizioni precedenti, che il limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e determinato) è di € 112.189,41, come risultante dall'Allegato B al presente atto;

RILEVATO che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'[art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTI:

- l'art. 16 della Legge 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- i commi 719 e 723 dell'art. 1 della Legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27, comma 9, del DL 66/2017, secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che la mancata adozione del Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Opi ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2016 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2017 e 2018, e il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per l'anno 2020;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

VISTA l'attuale dotazione organica (dipendenti in servizio, compresi i profili per i quali si procederà alla copertura sulla base della presente programmazione) e rilevato che la spesa per il finanziamento della stessa, comprensiva del trattamento accessorio del personale (incluso il fondo per lavoro straordinario di € 10.000,00), è di € 88.910,00;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli enti che:

1. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
2. abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli enti locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3 -bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
3. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
4. abbiano approvato il Piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
5. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
6. abbiano conseguito nell'anno precedente il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 475 lett. e), Legge 232/2016 (obbligo che è stato disapplicato a decorrere dal 2019; le sanzioni permangono in caso di mancato conseguimento del saldo



non negativo dell'anno 2017, accertato dalla Corte dei Conti nell'all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce;

7. abbiano trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato, con modalità telematiche, l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
8. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto per la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati al sistema della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 (il rispetto di tale vincolo, oltre i termini fissati dal legislatore, consente, da quel momento, di procedere alle assunzioni));
9. non versino nello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

DATO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

- con riferimento al precedente punto 1, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 13 del 30.03.2019 e il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 viene approvato con la presente deliberazione;
- con riferimento al precedente punto 2, il Piano della Performance è in corso di predisposizione;
- con riferimento al precedente punto 3, con propria e precedente deliberazione di G.C. n.23 del 08.05.2020 è stata verificata l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- con riferimento al precedente punto 4, il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2020/2022 è stato adottato con propria deliberazione di G.C. n.22 del 08.05.2020 ;
- con riferimento al punto 5, l'obbligo di contenimento della spesa di personale riferita al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) risulta rispettato, come indicato nell'Allegato C alla presente deliberazione;
- con riferimento al precedente punto 6, in base alle risultanze del rendiconto 2019, si è conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 475 lett. e) Legge 232/2016;
- con riferimento al precedente punto 7, il responsabile dell'area economico-finanziaria, in base alle risultanze del rendiconto 2018, ha effettuato la dovuta certificazione di risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, per il tramite del sistema informatizzato;
- con riferimento al precedente punto 8:
 - a) il bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 è in fase di approvazione e si procederà ad assunzioni soltanto a seguito della sua approvazione e alla dovuta trasmissione dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria entro i termini normativamente definiti;
 - b) il rendiconto 2019 è in fase di approvazione e si procederà ad assunzioni soltanto a seguito della sua approvazione e alla dovuta trasmissione dei dati al sistema della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dal responsabile dell'area economico-finanziaria entro i termini normativamente definiti;
- con riferimento al punto 9, in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale, il Comune di Opi non risulta ente deficitario;

RITENUTO, sulla scorta delle accertate necessità, di provvedere ad aggiornare il fabbisogno di personale di questo ente per il triennio 2020/2022 limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire con le relative assunzioni, consentite nel rispetto del limite di spesa anno 2020:

Profilo	Modalità di copertura	Area	Tempistica di copertura
ANNO 2020 n. 1 Istruttore direttivo contabile, cat. D, tempo pieno	Prioritariamente nel rispetto degli artt. 34 e 34 bis del Dlgs 165/2001 In subordine, concorso pubblico	Area Contabile/Finanziaria	Entro il 31.12.2020



ANNI 2021/2022 Eventuali profili che cesseranno nell'anno	Prioritariamente nel rispetto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. In subordine, concorso pubblico	Aree interessate dalle cessazioni	Correlata alla tempistica delle eventuali cessazioni
--	--	-----------------------------------	--

RILEVATO che le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste per l'anno 2020, di cui al prospetto sopra riportato, determineranno una spesa annua complessiva della dotazione organica pari ad euro 88.910,00 (cfr. Allegato A); la spesa annua è peraltro calcolata in relazione al costo teorico massimo della dotazione organica, entro i limiti di spesa autorizzati dagli artt. 4 e ss. del D.M 17.03.2020 per l'anno 2020 (€ 112.189,41 - Allegato B);

RILEVATO, altresì, di dover procedere all'assunzione a tempo determinato di istruttori di vigilanza - cat. C stagionali per una spesa complessiva di € 10.000,00 mediante attingimento da graduatoria vigente presso altro ente locale, dando atto che la citata spesa rientra nel limite di cui all'Allegato B;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al D.M. 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza, nonché delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'ente;

RITENUTO pertanto di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, approvando il nuovo schema di dotazione organica secondo le linee di indirizzo di cui al D.M. 8 maggio 2018 (Allegato A);

PRESO ATTO della necessità di richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali (oggi Funzioni Locali);

a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di approvare la dotazione organica dell'ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da Allegato A, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal D.M. 17.03.2020;
- di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

Profilo	Modalità di copertura	Area	Tempistica di copertura
ANNO 2020 n. 1 Istruttore direttivo contabile, cat. D, a tempo pieno	Prioritariamente nel rispetto degli artt. 34 e 34 - bis del Dlgs 165/2001. In subordine, concorso pubblico	Area Contabile/ Finanziaria	Entro il 31.12.2020

ANNI 2021/2022 Eventuali profili che cesseranno nell'anno	Prioritariamente nel rispetto degli artt. 34 e 34 - bis del D.Lgs. 165/2001. In subordine, concorso pubblico	Aree interessate dalle cessazioni	Correlata alle tempistica delle eventuali cessazioni
---	--	--------------------------------------	---

3. di procedere all'assunzione a tempo determinato di carattere stagionale di un istruttore di vigilanza - cat. C, per una spesa complessiva di € 10.000,00 mediante utilizzo di graduatoria di altro comune, dando atto che la citata spesa rientra nel limite di cui all'Allegato B e all' allegato C;
4. di autorizzare per il triennio 2020/2022 assunzioni a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
5. dare atto che, non essendosi verificate spese per assunzioni flessibili né nell'anno 2009 né nel triennio 2007/2009, le spese per tali tipologie di assunzioni flessibili, di cui ai precedenti punti 3 e 4, sono limitate a quanto strettamente necessario per fare fronte in via del tutto eccezionale a servizi essenziali per l'Ente (Corte dei Conti deliberazione N.15/Sez Aut 2018 QMIG);
6. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
7. di dare atto del rispetto del limite di spesa (€112.189,41) per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, come individuato nell'Allegato B alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del D.M. 17.03.2020;
8. di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato, venga approvato autonomamente dal DUP e, una volta concluso il suo iter di approvazione, venga inserito nel DUP in corso di predisposizione;
9. di inviare la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il prescritto parere da esprimere nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
10. di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio online.

Parere di regolarità tecnica

Il segretario Comunale


Dott.ssa Minei Valentina



Parere di regolarità contabile

La responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa D'Addezio Cecilia





COMUNE DI OPI



Tel: 0863 910606

Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)
Fax: 0863 916078

Cod. Fisc.: 00181620667

Allegato A

Dotazione organica

Profilo professionale	Cat D	POSTI	Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno
Specialista in attività contabili /amministrative	D	1	Laurea vecchio ordinamento(ante riforma del 1999) o laurea specialistica o laurea magistrale in Economia o equipollente /equiparata
Specialista in attività tecniche	D	1	Laurea vecchio ordinamento(ante riforma del 1999) o laurea specialistica o laurea magistrale in Architettura o ingegneria civile o equipollente/equiparata
Totale	Cat. D	2	

Profilo professionale	Cat C	POSTI	Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno
Istruttore amministrativo anagrafe	C	1	Diploma di istruzione secondaria superiore
Istruttore di Vigilanza	C	1	Diploma di istruzione secondaria superiore
Totale	Cat . C	2	

COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0002960 del 06-08-2020 in partenza

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Al sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020

Abitanti	409	Prima soglia	29,50%	Seconda soglia	33,50%	Incremento massimo ipotetico spese 2020	
Entrate correnti		FCDE	98.860,02 €				
Ultimo Rendiconto	779.208,94 €	Media - FCDE	795.828,82 €				
Penultimo rendiconto	796.849,36 €	Rapporto Spesa/Entrate		11,46%			
Terzultimo rendiconto	1.108.008,23 €	Collocazione ente		Prima fascia			
Spesa del personale		FCDE					
Ultimo rendiconto	91.210,90 €						
Margini assunzionali							
Utilizzo massimo margini assunzionali				Incremento spesa 2020			
0,00 €				20.978,51 €			

Incremento massimo ipotetico spese 2020	
%	€
23,00%	20.978,51 €

Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
%	€
23,00%	20.978,51 €

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzatori estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri rifletti dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia es nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo			
			2020	2021	2022	2023
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di cui demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per persona dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in virtù delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0002960 del 06-08-2020 in partenza



COMUNE DI OPI



Tel: 0863 910606

Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)
Fax: 0863 916078

Cod. Fisc.: 00181620667

All e

La sottoscritta D'addezio Cecilia , Responsabile del Servizio Finanziario del Comune intestato
VISTI gli atti d'Ufficio relativi alle spese per personale

ATTESTA

CHE la spesa complessiva riferita al costo del personale è la seguente :

2011	95.766,60	
2012	79623,11	
2013	93709,11	
media		89.699,61
Consuntivo 2018		99.241,35
Consuntivo 2019 da approvare		98.445,66
Previsione 2020		88.910,00
Spesa sostenibile anno 2020		112.189,41

- che nella spesa di personale Previsione 2020 sono state computate le spese relative il personale a tempo indeterminato;
- che nella spesa Personale Previsione 2020 sono incluse anche le somme relative alle assunzioni di personale in forma flessibile Agenti di Polizia Locale/ Ausiliari del traffico, da utilizzare in base alle necessità di servizio;
- che nella spesa sostenibile per il personale nell'anno 2020 è inclusa la spesa relativa all'assunzione di un Istruttore direttivo mediante procedura concorsuale ;
- che l'indicatore tempestività pagamenti anno 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale;
- che il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti / popolazione per classe demografica come definito triennialmente dal decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot.ssa D'Addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

Barbaro

IL SEGRETARIO


U...

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2360

li 06/08/2020

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

Barbaro

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

U...